



BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA A FAVORE DELLE EX PROVINCE DI PORDENONE - UDINE – ANNO 2023

(Approvato con determina del Presidente della Camera di Commercio IAA di Pordenone - Udine del 28/07/2023)

Art. 1 – FINALITÀ

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura - di seguito Camera di commercio - di Pordenone - Udine, nell'ambito dell'iniziativa strategica di Sistema "La doppia transizione digitale ed ecologica" autorizzata dal Ministero delle imprese e del Made in Italy con decreto del 23 febbraio 2023, intende incentivare l'avvio da parte delle Micro, Piccole e Medie Imprese (da ora in avanti PMI), di tutti i settori economici di percorsi per favorire la transizione energetica attraverso interventi di efficientamento energetico, introduzione di Fonti di Energia Rinnovabile (di seguito FER) e la partecipazione a Comunità Energetiche Rinnovabili (di seguito CER).

Art. 2 - RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano ad euro 250.000,00 di cui:

- 157.500,00 euro per le imprese della ex provincia di Udine
- 92.500,00 euro per le imprese della ex provincia di Pordenone

La Camera di commercio di Pordenone - Udine si riserva di chiudere anticipatamente il presente bando con provvedimento del Segretario Generale in caso di esaurimento dei fondi disponibili.

Si riserva altresì di integrare tale dotazione finanziaria tramite apposita deliberazione qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse.

Art. 3 - AMBITI DI INTERVENTO

Sono agevolabili, attraverso la concessione di contributi, le spese sostenute per l'acquisizione di servizi di consulenza, da parte di figure altamente qualificate e competenti, finalizzati a favorire:

- a. la razionalizzazione dell'uso di energia da parte delle imprese, attraverso la realizzazione di interventi di efficienza energetica, riducendo i consumi e le emissioni di gas clima-alteranti;
- b. sistemi di autoproduzione FER, anche attraverso la partecipazione delle imprese alle CER conformi a quanto previsto all'articolo 6, dalle PMI delle ex province di Pordenone e Udine che presentano i requisiti di cui all'art. 5.

L'iniziativa deve essere riferita prevalentemente all'attività svolta dall'impresa nella sede legale o unità locale localizzata nelle ex province di Pordenone e Udine.

Potrà essere ammessa a finanziamento per ciascuna impresa solamente una domanda di contributo, per localizzazione (ex provincia di appartenenza) delle sedi destinatarie dell'investimento.

Al massimo potranno essere ammesse a finanziamento pertanto 2 domande di contributo per ogni impresa se le sedi /unità locali destinatarie dell'investimento sono localizzate nelle 2 ex province di Pordenone e Udine.



Art. 4 - REGIME D'AIUTO

1. Le agevolazioni sono concesse in osservanza alle condizioni prescritte dal regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato UE agli aiuti di importanza minore "de minimis" pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.
2. Ai sensi dell'art.3 del regolamento (UE) 1407/2013 l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, ad una medesima "impresa unica" non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, con l'eccezione del settore del trasporto su strada per conto terzi per cui l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi non può superare i 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
3. Ai sensi dell'art.1 del regolamento (UE) 1407/2013 sono esclusi dagli aiuti "de minimis" i settori di attività e le tipologie di aiuto come indicati nell'allegato A del presente bando.
4. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda di incentivazione, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dalla "impresa unica" di cui l'impresa richiedente faccia eventualmente parte, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

La definizione di impresa unica è riportata nell' allegato A del presente bando. Il riscontro del rispetto della regola de minimis per l'impresa richiedente viene effettuato d'ufficio attraverso la banca dati nazionale sugli aiuti di stato RNA.

Il presente bando resta condizionato alla proroga del Regolamento UE 1407/2013 e/o all'adozione da parte della Commissione di un nuovo regolamento che disciplini gli aiuti erogati in regime "de minimis".

Allo scadere del predetto Regolamento trovano applicazione i successivi Regolamenti analoghi, emanati nelle medesime materie.

Art. 5 - SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare del contributo previsto dal presente bando le imprese, le cooperative e i consorzi, che rientrino nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo la normativa comunitaria¹, con sede e/o unità locale destinataria dell'investimento nelle ex province di Pordenone e di Udine:

¹ Ai sensi dell'Allegato I al Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, sono considerate piccole, medie e microimprese quelle che rispettino congiuntamente e seguenti parametri:

IMPRESA	MEDIA	PICCOLA	MICROIMPRESA
Numero occupati	meno di 250	meno di 50	meno di 10
Fatturato annuo (milioni di euro)	Non superiore a 50	Non superiore a 10	Non superiore a 2
Totale Stato Patrimoniale (milioni di euro)	Non superiore a 43	Non superiore a 10	Non superiore a 2
Autonomia	Impresa non qualificata come "associata" o "collegata" come all'Allegato I al Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014		



- a) iscritte al Registro Imprese della CCIAA di Pordenone - Udine e attive;
- b) in regola con il pagamento del diritto camerale, ove previsto;
- c) non in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
- d) in regola con il regime "de minimis", come meglio precisato all'art. 4 ed appartengono ai settori di attività economica ammissibili ai sensi del presente bando. I settori di attività esclusi dal contributo sono indicati nell' allegato A del presente bando;
- e) che rispettano, ai sensi dell'art. 73 della Legge Regionale 5 dicembre 2003, n. 18 la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro;
- f) che rispettano le condizioni previste da DL 95/2012 art 4 comma 6, come convertito dalla L 135/2012;
- g) non destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

I requisiti dimensionali e quelli previsti alle precedenti lett. a), c), e), f) e g) dovranno essere posseduti già al momento di presentazione della domanda e dovranno sussistere al momento della concessione del contributo; i requisiti previsti dalle lett. b), d) dovranno sussistere al momento della concessione del contributo.

Le imprese richiedenti il contributo sono tenute a comunicare tempestivamente le eventuali modifiche dell'iniziativa, delle informazioni e/o dei dati esposti, intervenute successivamente alla presentazione della domanda.

Art. 6 - INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI

Sono finanziabili le seguenti iniziative:

- a) audit energetici, finalizzati a valutare la situazione iniziale "as is" dell'impresa, per individuare e quantificare gli interventi di efficienza e le opportunità di risparmio e definire un piano di miglioramento energetico;
- b) progettazione di sistemi di raccolta e di monitoraggio dei dati energetici di base (bollette, contatori, ecc.) e della produzione (consumi, rendimenti, ecc.), anche attraverso l'utilizzo di automazioni con tecnologie 4.0;
- c) l'acquisizione di consulenze e la relativa PRIMA certificazione, con l'esclusione degli interventi successivi di verifica periodica per l'acquisizione di certificazioni di Sistemi di gestione dell'energia in conformità alle norme ISO 50001, ISO 50005, ISO 50009;
- d) studi di fattibilità per progetti di riqualificazione energetica;
- e) studio di fattibilità tecnico-economica finalizzata alla realizzazione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER);
- f) implementazione di tecnologie digitali e 4.0 (cloud, IoT, Intelligenza artificiale, ecc.) per favorire la transizione energetica ("doppia transizione");



Sono ammissibili le seguenti spese documentate, al netto di iva e altre imposte, sostenute dalle pmi:

- a) consulenze relative a servizi per la redazione degli audit energetici, finalizzati a valutare la situazione iniziale "as is" dell'impresa, per individuare e quantificare gli interventi di efficienza e le opportunità di risparmio e definire un piano di miglioramento energetico;
- b) consulenze relative alla progettazione di sistemi di raccolta e di monitoraggio dei dati energetici di base (bollette, contatori, ecc.) e della produzione (consumi, rendimenti, ecc.), anche attraverso l'utilizzo di automazioni con tecnologie 4.0;
- c) consulenze esterne relative a servizi ISO 50001, ISO 50005, ISO 50009. compresi l'addestramento degli addetti, le prove di laboratorio e l'ottenimento della certificazione a cura di società notificate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e comunitaria;
- d) consulenze relative a servizi per studi di fattibilità per progetti di riqualificazione energetica;
- e) consulenze relative a servizi per studio di fattibilità tecnico-economica finalizzata alla realizzazione di una comunità energetica rinnovabile (cer);
- f) spese per l'implementazione di tecnologie digitali e 4.0 (cloud, iot, intelligenza artificiale, ecc.) per favorire la transizione energetica ("doppia transizione") La spesa è da considerarsi pro-quota per la durata massima di 12 mesi;

Relativamente ai servizi di consulenza:

I servizi di consulenza dovranno essere forniti da:

- EGE – Esperti in Gestione dell'Energia – certificati a fronte della norma UNI CEI 11339 da enti accreditati;
- energy manager e/o altri esperti / imprese iscritte/i al Registro delle imprese, da liberi professionisti e da lavoratori autonomi che svolgano un'attività, così come classificata secondo i codici Istat ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, coerente con le consulenze ammissibili di cui al presente articolo.

Relativamente alle spese per i servizi:

Le spese sono ammissibili a condizione che il fornitore del bene o servizio svolga un'attività così come classificata secondo i codici Istat ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, coerente con la fornitura del bene o servizio per il/i quale/i è richiesto il contributo.

Per ogni consulenza esterna dovrà essere stipulato, tra il soggetto promotore del progetto e il soggetto consulente, apposito contratto scritto (anche nella forma di semplice scrittura privata) in cui vengono definiti reciprocamente il contenuto, i termini e le modalità degli impegni assunti, la connessione e la coerenza dell'attività consulenziale con il progetto per cui si avanza richiesta di contributo, nonché il corrispettivo pattuito tra le parti per la prestazione consulenziale. Sarà parte integrante del contratto il CV della società di consulenza o del consulente debitamente firmato.

Al termine della prestazione consulenziale/fornitura di servizio, il soggetto consulente o prestatore di servizio dovrà predisporre una relazione finale riguardante modalità, contenuto, finalità della consulenza e obiettivi raggiunti.

Potrà essere ammessa a finanziamento per ciascuna impresa solamente una domanda di contributo, per localizzazione (ex provincia di appartenenza) delle sedi destinatarie dell'investimento.



Al massimo potranno essere ammesse a finanziamento pertanto 2 domande di contributo per ogni impresa se le sedi /unità locali destinatarie dell'investimento sono localizzate nelle 2 ex province di Pordenone e Udine.

Nel caso di fatture espresse in lingua straniera (ad esclusione di inglese) le stesse devono essere accompagnate da traduzione a cura dell'impresa richiedente il contributo e sottoscritta dal legale rappresentante.

Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute dall'impresa beneficiaria, giustificate da fatture o da documenti probatori equivalenti, regolarmente emesse/i e pagate/i nel rispetto della normativa vigente e debitamente quietanzate/i, - fatturate e pagate - a partire dal 1° gennaio 2023 e fino alla scadenza di presentazione del rendiconto nei termini previsti dall'art 12 del presente Bando. Tale termine deve intendersi come termine ultimo di chiusura del progetto.

L'importo della spesa ammessa a contributo deve essere almeno pari ad euro 4.285,72 e analoghe imposte estere escluse.

Non sono ammissibili a contributo:

- le spese di gestione ordinaria, ripetitive e riconducibili al normale funzionamento dell'impresa;
- spese relative al personale dipendente;
- le spese di viaggio e alloggio;
- l'IVA e le analoghe imposte estere, gli oneri fiscali ed accessori;
- ogni spesa non ricompresa nelle voci ammissibili.

Ai fini del presente bando è stabilito il divieto di concedere incentivi per interventi che si realizzano attraverso rapporti giuridici che intervengono tra persone fisiche e/o giuridiche, legate tra loro da un rapporto di tipo societario, di coniugio, di parentela o affinità fino al secondo grado (divieto generale di contribuzione), quando i rapporti giuridici instaurati assumono rilevanza ai fini della concessione dell'incentivo.

Art. 7 - INTENSITÀ DELL'AIUTO

L'agevolazione concedibile per ciascuna domanda consiste in un contributo a fondo perduto, in conto capitale sulle spese sostenute e ritenute ammissibili per l'acquisizione di servizi di cui all'art. 6 del presente Bando nella percentuale massima del 70 per cento e precisamente:

1. **Voucher "A"** dell'importo di **euro 3.000,00** (al lordo delle ritenute di legge) a fronte di una spesa minima ammissibile a finanziamento pari ad euro 4.285,72 IVA esclusa, regolarmente fatturata;
2. **Voucher "B"** dell'importo di **euro 5.000,00** (al lordo delle ritenute di legge) a fronte di una spesa minima ammissibile a finanziamento pari ad euro 7.142,86 IVA esclusa, regolarmente fatturata;
3. **Voucher "C"** dell'importo di **euro 8.000,00** (al lordo delle ritenute di legge) a fronte di una spesa minima ammissibile a finanziamento pari ad euro 11.428,57, IVA esclusa, regolarmente fatturata;



Alle imprese in possesso del rating di legalità in corso di validità al momento della domanda, verrà riconosciuta una premialità di euro 250,00 concedibile nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali *de minimis*.

Il contributo concesso con il presente bando è cumulabile con altre agevolazioni di fonte pubblica, salvo che sia diversamente stabilito dalle pertinenti norme di riferimento e con il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1407/2013.

Non è prevista pertanto l'erogazione di anticipazioni sul contributo concesso

Art. 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

In attuazione di quanto disposto dall'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi) la concessione delle agevolazioni è subordinata alla presentazione, da parte dell'impresa richiedente, di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante della stessa ai sensi dell'art.47 del DPR 445/200, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

Lo schema di domanda allegato al presente bando contiene già tale dichiarazione.

Salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva è causa di decadenza dalla concessione del finanziamento agevolato. Ove questo sia già stato erogato, l'impresa beneficiaria e l'autore della dichiarazione sono tenuti solidamente a restituirne l'importo comprensivo degli interessi legali.

Art. 9 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le imprese interessate presentano **una domanda di contributo in bollo** alla CCIAA di Pordenone - Udine, utilizzando, a pena di inammissibilità, la modulistica allegata al presente bando, pubblicata sul sito camerale www.pnud.camcom.it.

La domanda dovrà essere presentata:

- **a partire dalle ore 09:00:00 del 28/08/2023;**
- **ed entro il 2/10/2023.**

Le domande vanno esclusivamente inviate con la seguente modalità:

Posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia inoltrata esclusivamente ai seguenti indirizzi:

- **Per le imprese con sede destinataria dell'iniziativa finanziabile nella ex provincia di Udine:**
contributi.ud@pec.pnud.camcom.it
- **Per le imprese con sede destinataria dell'iniziativa finanziabile nella ex provincia di Pordenone:**
contributi.pn@pec.pnud.camcom.it

La domanda, si considera validamente inviata se:

- **inviata da casella di posta elettronica certificata;**



- **firmata in originale**, successivamente scannerizzata, ed inviata tramite PEC **unitamente ad** un documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità (in assenza del documento d'identità allegato, la domanda è archiviabile come previsto all'art. 10, ai sensi della normativa vigente);
oppure
- **sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante** e corredata dalla documentazione richiesta.

La data e ora di inoltro della domanda sono determinati dalla data e ora del messaggio trasmesso a mezzo posta elettronica certificata (PEC), con in allegato la domanda di contributo, attestata dai dati di certificazione del messaggio, che sono documentati e certificati dal gestore del sistema pec dell'ente camerale all'ente medesimo.

La domanda redatta su apposito modello, compilata in tutte le sue parti, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

1. relazione illustrativa dell'iniziativa per cui si chiede il contributo;
2. Report di self-assessment di maturità digitale compilato "Selfi4.0" (il modello può essere trovato sul portale nazionale dei PID: www.puntoimpresadigitale.camcom.it);
3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto dei parametri dimensionali previsti per le PMI (dichiarazione PMI);
4. preventivi di spesa dei fornitori di beni e servizi;
5. eventuali curriculum vitae o documentazione equipollente per i consulenti;
6. documento di identità del legale rappresentante (solo nel caso in cui la domanda non sia stata sottoscritta digitalmente);

Sull'originale della domanda di contributo è apposta apposita **marca da bollo annullata** e tutta la documentazione scannerizzata viene inviata tramite PEC.

Non è ammessa la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Art. 10 - AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE

L'istruttoria delle domande, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, sarà eseguita:

- dall'ufficio Contributi della società I.TER SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA per le domande presentate dalle imprese con sede destinataria dell'investimento localizzata nella ex provincia di Udine
- dall'ufficio camerale Agevolazioni della Sede di Pordenone, per le domande presentate dalle imprese con sede destinataria dell'investimento localizzata nella ex provincia di Pordenone

che procederanno all'esame della completezza della documentazione e all'esame della sussistenza dei requisiti previsti dal bando.



Ai sensi della L. 241 del 7 agosto 1990 art. 8 comma 3 l'amministrazione camerale renderà noti gli elementi di cui al comma 2 del medesimo articolo mediante pubblicazione di nota informativa sul sito internet dell'ente camerale precisando:

- a) L'ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti;
- b) L'oggetto del procedimento;
- c) Il responsabile del procedimento;
- d) Il titolare ed il responsabile del Trattamento dati;
- e) I termini inerenti il procedimento;
- f) I casi di annullamento e revoca del contributo.

I contributi sono concessi, secondo il procedimento valutativo a sportello, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande determinato da:

- data e ora del messaggio trasmesso a mezzo posta elettronica certificata (PEC), con in allegato la domanda di contributo, attestata dai dati di certificazione del messaggio, che sono documentati e certificati dal gestore del sistema pec dell'ente camerale all'ente medesimo.

La CCIAA di Pordenone – Udine, Ufficio territoriale di competenza come precisato all'art. 9, procede all'istruttoria delle domande e alla relativa concessione fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Vengono archiviate, con atto adottato dal Dirigente, e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa:

- a) le domande presentate al di fuori dei termini indicati all'art. 9;
- b) le domande non inviate da casella di posta elettronica certificata;
- c) le domande pervenute successivamente alla prima ritenuta istruibile ai sensi del presente articolo 10 e di identico contenuto della medesima;
- d) le domande non aventi le modalità previste dall'art. 9.

Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione od integrazione della stessa. Il procedimento è archiviato d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente.

La CCIAA di Pordenone - Udine, prima della formale adozione del provvedimento negativo dovuto all'insussistenza dei requisiti, ai sensi del presente bando, comunica tempestivamente ai soggetti interessati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990. All'istante è assegnato il termine di 10 giorni, dal ricevimento della comunicazione per far pervenire osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Avverso il provvedimento negativo adottato dal Dirigente è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli – Venezia Giulia, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana.

Art. 11 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI

Gli incentivi sono concessi entro 90 giorni dalla presentazione della domanda con Determinazione del Dirigente tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, come stabilito all'art. 10, e fino ad esaurimento dei fondi disponibili.



L'Ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione dell'incentivo, il termine e le modalità per la rendicontazione.

Eventuali variazioni al progetto ammesso ad incentivazione sono inoltrate presentando alla Camera di Commercio di Pordenone - Udine apposita richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, adeguatamente motivata e accompagnata da una sintetica relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto al progetto originario, comunque entro il limite di spesa ammessa. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo del progetto ammesso ad incentivazione. La Camera di Commercio provvede alla valutazione della variazione proposta e l'eventuale autorizzazione alla variazione viene approvata con Determinazione del Dirigente. Le variazioni non comportano un aumento dell'incentivo concesso all'impresa beneficiaria.

L'eventuale ammissibilità di variazioni soggettive dei beneficiari conseguenti a conferimento, scissione, trasformazione, scorporo e fusione, nonché affitto e cessione di azienda o di ramo di azienda ed ad ogni altra modifica societaria (comprese le variazioni di quote o azioni e compagine sociale), intercorrenti tra la data di presentazione della domanda e la compiuta decorrenza degli obblighi di cui al presente bando, è rimessa al giudizio della CCIAA di Pordenone - Udine, che la valuterà nel rispetto dei requisiti, delle priorità e delle finalità fissati nel presente bando.

Le imprese richiedenti il contributo sono tenute a comunicare tempestivamente le eventuali modifiche dell'iniziativa e/o le variazioni soggettive intervenute successivamente alla presentazione della domanda.

Art. 12 - PROCEDURE DI RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Entro il termine di 12 mesi dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione, le imprese presentano la documentazione attestante la realizzazione del progetto concluso e le spese sostenute con l'utilizzo dell'apposita modulistica.

Il contributo sarà liquidato all'impresa in un'unica soluzione, ad ultimazione del Progetto, a seguito presentazione della documentazione di rendicontazione finale e sulla base delle risultanze dell'istruttoria del rendiconto stesso.

Le spese ammissibili a contributo si intendono al netto dell'IVA e di analoghe imposte estere.

Il beneficiario è tenuto a trasmettere alla Camera di commercio:

- Copia della documentazione di spesa (fatture o documenti probatori equivalenti), conforme agli originali, regolarmente emessa agli effetti fiscali e nel rispetto della normativa vigente, e pagata nel rispetto della normativa vigente (preventivamente annullata sull'originale per l'utilizzo del contributo richiesto ai sensi del presente bando nel caso non si tratti di fatture elettroniche) e relativa a tutti i costi sostenuti per l'intero progetto oggetto del contributo. L'amministrazione ha la facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali;
- Relazione illustrativa in ordine alle modalità di svolgimento del programma di certificazione/attestazione, all'avvenuta realizzazione dello stesso ed ai risultati conseguiti;
- Copia della certificazione/attestazione rilasciata dall'organismo competente;



- Regolare quietanza di pagamento avvenuto secondo le modalità stabilite dalla legge relativa a ciascuna spesa di cui al precedente punto, anche nella forma della dichiarazione liberatoria rilasciata dal consulente/fornitore, o in altra valida modalità, ai fini della dimostrazione della tracciabilità del pagamento.

In difetto dell'ottenimento della certificazione/attestazione, il contributo concesso per la relativa iniziativa prevista sarà revocato.

In nessun caso potrà essere liquidato un importo superiore al contributo assegnato in sede di determina di concessione.

In sede di erogazione si provvederà alla quantificazione dei contributi spettanti ai singoli beneficiari sulla base delle spese effettivamente rendicontate e ammissibili ai sensi del presente bando.

Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione, pena la revoca del provvedimento di concessione. È consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di dieci giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

Ai sensi del D.P.R. del 29 settembre 1973 n. 600 recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi" la CCIAA di Pordenone - Udine applica una ritenuta d'acconto del 4% sull'ammontare dei contributi erogati (esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali) che viene versata all'Erario dalla CCIAA di Pordenone - Udine stessa secondo le modalità previste per gli enti pubblici.

Il contributo sarà erogato entro 90 giorni dalla presentazione del rendiconto da parte dell'impresa, a meno delle interruzioni e sospensioni previste dalla normativa vigente e disciplinate all'art. 13 del presente bando. L'erogazione del contributo sarà subordinata alla verifica del soddisfacimento delle condizioni previste dal presente regolamento.

Art. 13 - SOSPENSIONE DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO

I termini per la concessione e la liquidazione dell'incentivo sono sospesi in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria, nel caso in cui la domanda o la rendicontazione risulti irregolare o incompleta ai sensi dell'art. 10 e dell'art.12.

I termini per la concessione dell'incentivo sono sospesi in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo di cui all'art.10.

Per i procedimenti di approvazione di modifica di progetti, revoca o annullamento di provvedimenti già emanati si applica il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere, ovvero dalla data di ricevimento della richiesta; il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al presente comma è sospeso in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni e documenti.



Art. 14 -OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

I soggetti beneficiari dei contributi sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:

- a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
- b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste.

Art. 15 - CONTROLLI E REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

La Camera di Commercio effettua presso i soggetti beneficiari controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dal bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte, ivi comprese quelle rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

Relativamente alle attività di controllo sopra indicate, i beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e non ostacolare le attività di controllo da parte della CCIAA, e a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi originali relativi alle spese ammesse a contributo.

Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero non vengano rispettate le condizioni previste dal bando enunciate nei precedenti articoli, in particolare:

- a) la rendicontazione delle spese non sia presentata o sia presentata oltre il termine previsto dal Bando;
- b) la documentazione giustificativa delle spese e/o il pagamento delle medesime non siano rispettosi della normativa vigente;
- c) la documentazione giustificativa delle spese e/o il pagamento delle medesime siano integralmente di data anteriore 1° gennaio 2023;
- d) la certificazione/ attestazione per le iniziative previste e concesse non sia ottenuta;
- e) sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- f) sia accertata la difformità sostanziale tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione;
- g) le spese ritenute ammissibili siano inferiori all'importo minimo previsto al precedente art.7, fermo restando l'obbligo di rendicontazione di tutte le fatture inerenti tutte le spese oggetto del progetto, con quietanze delle stesse;
- h) qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione della rendicontazione decorra inutilmente;
- i) l'impresa sia in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposta a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, o risultata cancellata dal Registro Imprese in data anteriore alla liquidazione del contributo, previa valutazione degli uffici preposti.

I contributi erogati, ma risultati non dovuti, sono restituiti dall'impresa alla CCIAA, maggiorati degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la data di ricevimento dei contributi medesimi e quella di restituzione degli stessi.



L'Ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'annullamento o la revoca del provvedimento di concessione la cui decisione viene adottata con provvedimento motivato del Dirigente.

Avverso a tali provvedimenti è ammesso ricorso alla magistratura ordinaria o amministrativa, per quanto di competenza, entro i termini previsti dal legislatore.

Art. 16 - AVVERTENZE

Ai sensi della legge n. 241/90, e successive modifiche ed integrazioni, in tema di procedimento amministrativo, l'istruttoria delle domande di contributo e le fasi inerenti la rendicontazione e la liquidazione, riferibili al procedimento relativo al presente bando, sono assegnate:

- all'ufficio Contributi della società I.TER SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA per le domande presentate dalle imprese con sede destinataria dell'investimento localizzata nella ex provincia di Udine;
- all'Ufficio camerale Agevolazioni della Sede di Pordenone per le domande presentate dalle imprese con sede destinataria dell'investimento localizzata nella ex provincia di Pordenone.

A seguito della presentazione della domanda di contributo la Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone - Udine provvederà al trattamento dei dati personali ivi contenuti, sia con strumenti cartacei che elettronici, esclusivamente al fine di consentire agli Uffici competenti la gestione del procedimento di concessione e/o erogazione.

Si prega di prendere visione dell'informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) Regolamento (UE) 2016/679 - pubblicata sul sito internet dell'Ente camerale e delle sedi camerali territoriali.

Ai fini dell'osservanza dei termini stabiliti dal presente bando, i termini che scadano in un giorno non lavorativo per la Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone – Udine sono prorogati al primo giorno lavorativo seguente.

Si ricordano gli obblighi di trasparenza in vigore gli obblighi di trasparenza in vigore in base legge 124/2017, articolo 1, commi 125-129, come modificato con D.L. n. 34/2019, convertito in L. n. 58/2019 e successive modifiche e integrazione.

Art. 17 - REGOLAMENTO GENERALE

Per tutto quanto non disciplinato dal presente bando si fa riferimento al Regolamento camerale "Criteri e modalità per la concessione di contributi finalizzati alla promozione del territorio e dell'economia provinciale" adottato con Delibera di Consiglio n. 27/2019 e successivi aggiornamenti, alla L.R. 7/2000 secondo quanto previsto dall'art 2, comma 2 della legge medesima, nonché alla L. 241/90.



Allegato A)

REGIME DI AIUTO “DE MINIMIS” REGOLAMENTO 1407/2013

- SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1407/2013
- IMPRESA UNICA

---- 1 ----

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti “de minimis”:

- a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - i) qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - ii) qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.
- d) per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
- e) subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione.

In conformità all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1407/2013, se un’impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.

---- 2 ----

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1407/2013, si intende per:

- a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000;
- b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;



- c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

---- 3 ----

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3., lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.